

**Edizione di mercoledì 14 Aprile 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Quale termine per l'appello incidentale?**  
di **EVOLUTION**

## **CONTROLLO**

**Assirevi sulla relazione al bilancio in caso di deroga alla continuità**  
di **Fabio Landuzzi**

## **ADEMPIMENTI**

**Modalità di tenuta e conservazione dei registri fiscali**  
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Sentenza di risarcimento del danno da sinistro stradale con prenotazione a debito**  
di **Angelo Ginex**

## **ACCERTAMENTO**

**Sulla responsabilità del liquidatore per le imposte della società**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **ENOGASTRONOMIA**

**Asparagi bianchi: eccellenze del Veneto**  
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Quale termine per l'appello incidentale?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

**LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE  
GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Nella ipotesi in cui il contribuente abbia proposto appello principale solo sulle spese e, a distanza di 30 giorni, provveduto alla notifica della sentenza impugnata, da quando decorre il termine per l'appello incidentale?***

In materia di processo tributario, il giudizio di appello è disciplinato dall'articolo 49 e seguenti del D.Lgs. 546/1992.

In particolare, il citato articolo 49 dispone che al giudizio di impugnazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale, fatto salvo quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 546/1992, si applicano le disposizioni previste dal codice di procedura civile all'articolo 323 e seguenti.

Inoltre, l'articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992 stabilisce che, se la legge non dispone diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla data della sua notificazione. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del medesimo decreto, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può essere proposto dopo che siano decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



## CONTROLLO

### ***Assirevi sulla relazione al bilancio in caso di deroga alla continuità***

di **Fabio Landuzzi**



Come noto, l'[articolo 38-quater, comma 2, D.L. 34/2020](#), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, consente che nella predisposizione del **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la **valutazione delle voci** e della prospettiva della **continuazione dell'attività** (ex [articolo 2423-bis, co. 1, n. 1, cod. civ.](#)) possa essere effettuata in deroga ai principi generali **sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio** chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Di fatto, l'applicazione della deroga sul bilancio 2020 fa sì che, solo ed **esclusivamente a tali fini**, le valutazioni degli amministratori sulla **continuità aziendale** si fermino alla data del 31 dicembre 2019 e quindi alle valutazioni a tale riguardo compiute con riferimento al bilancio 2019.

Assirevi ha recentemente pubblicato il **Documento di Ricerca n. 240** contenente le **linee guida** per la **relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga** sulla continuità aziendale ex articolo 38-quater.

In via del tutto preliminare, non può essere dimenticato che **la deroga ha una valenza esclusivamente contabile**, ma non può naturalmente superare **la sostanza**; in altre parole, non è sottratto agli **amministratori** il dovere di considerare attentamente anche gli **eventi occorsi nei primi mesi** del 2021, e quindi aggiornare le loro considerazioni in tema di continuità aziendale anche alla **data in cui il bilancio d'esercizio 2020 viene predisposto**.

Assirevi richiama al riguardo quanto l'Oic ha precisato nel **Documento Interpretativo n. 8** circa la necessità della completezza di **un'informativa aggiornata** da parte degli amministratori in relazione anche ai **fatti occorsi dopo il 31 dicembre 2020**; è richiesto che la **Nota integrativa** riporti, in caso di esercizio della deroga da parte degli amministratori, un **quadro aggiornato** circa la capacità dell'azienda di poter continuare a rappresentare un **complesso funzionante** per l'esercizio dell'impresa in un orizzonte temporale di **almeno 12 mesi**, pur in presenza di

situazioni di **significativa incertezza**.

Quali sono i riflessi di questa situazione sulla formulazione della **relazione di revisione al bilancio 2020**?

In primo luogo, Assirevi sottolinea che le **conclusioni** che saranno raggiunte dal revisore, e che condurranno quindi a qualificare o meno il suo giudizio, dipendono dall'osservanza da parte degli amministratori delle **modalità di applicazione della deroga**, e dall'**adeguatezza dell'informativa** di bilancio.

Quanto al contenuto della **relazione**, Assirevi produce nel DdR 240 **alcuni esempi** accumulati dal fatto che, rispetto al modello base di giudizio proposto nell'Isa Italia 700, si presenta sempre **una parte aggiuntiva** nel **paragrafo del Giudizio** la cui funzione è quella di esplicitare al lettore che il revisore, nel caso di specie, ha considerato anche gli **effetti delle disposizioni di cui all'articolo 38-quater** di cui si sono avvalsi gli amministratori.

La relazione del revisore conterrà poi un "**richiamo di informativa**" coerente alle indicazioni dell'Isa Italia 706; la sua funzione è quella di **richiamare l'attenzione del lettore** sulle scelte compiute dagli amministratori circa l'esercizio della **deroga** ed alle **informazioni riportate** allo scopo nella **Nota integrativa** e nella Relazione sulla gestione.

L'**Esempio 1** riportato in calce al DdR 240 di Assirevi propone un caso di **giudizio positivo**, in quanto, in modo particolare:

- gli **amministratori**, alla data di redazione del bilancio, hanno **aggiornato la valutazione** della sussistenza della **continuità aziendale** ritenendola appropriata benché soggetta ad una significativa incertezza;
- di tale circostanza gli amministratori hanno fornito nella **Nota integrativa un'adeguata informativa** che include l'individuazione dei **fattori di rischio**, delle **assunzioni effettuate**, delle **significative incertezze** identificate, dei **piani aziendali**

Inoltre, in via generale, Assirevi ritiene necessario inserire nella relazione di revisione **un ulteriore paragrafo** ("**Altri aspetti**", secondo le indicazioni dell'Isa Italia 706) avente lo scopo di fornire al lettore le **informazioni** circa **l'impatto della deroga** sulle modalità con cui è stato applicato il **principio di revisione Isa Italia 570** in tema di continuità aziendale.

Laddove poi il revisore dovesse concludere che l'informativa fornita in **Nota integrativa** dagli amministratori è **carente e/o fuorviante**, il **giudizio** sarà "**con modifica**" (si veda l'Esempio 2 prodotto in calce al DdR 240 di Assirevi); e la graduazione della modifica al giudizio dipenderà dal fatto che gli effetti di tali carenze o distorsioni informative siano "solo" **significativi**, oppure siano anche **pervasivi**.

## ADEMPIMENTI

### **Modalità di tenuta e conservazione dei registri fiscali**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## STRALCIO DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Da diversi anni si parla della volontà dell'Amministrazione di semplificare gli adempimenti ma poi, a volte, la realtà è un po' più complicata del previsto.

Molti ricorderanno che l'[articolo 12-octies D.L. 34/2019](#), aggiunto dalla Legge di conversione n. 58/2019, è intervenuto sull'[articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994](#).

Tale comma prevede che *“la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, **considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge**, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e **vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza**”*.

L'**obbligo di stampa cartacea** soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, **già previsto limitatamente ai registri Iva**, è stato pertanto esteso a **tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica**. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.

L'intervento richiamato, tuttavia, non ha modificato le **norme in tema di conservazione** e tra queste, con specifico riferimento ai **documenti informatici fiscalmente rilevanti**, il **D.M. 17.06.2014**, secondo il quale tali documenti devono possedere le **caratteristiche dell'immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità**.

Con il recente [interpello 236/E/2021](#) l'Agenzia delle entrate ha approfondito il tema della **tenuta e conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti** – es. libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; registri Iva – rispondendo ad un'impresa che chiedeva **chiarimenti sulla richiamata semplificazione introdotta con l'[articolo 12-octies D.L. 34/2019](#)**.

Secondo l'istante, la semplificazione in argomento gli consentirebbe di poter **conservare nei propri archivi elettronici** i libri ed i registri fiscalmente rilevanti, **senza effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi**, ossia senza apporre la marcatura temporale e la firma digitale, garantendo in sede di controllo la stampa in presenza e su richiesta dei verificatori.

Inoltre, la società interpellante chiede lumi circa le corrette **modalità di applicazione dell'imposta di bollo** in caso di **registri tenuti in formato elettronico**: ogni 100 pagine con apposizione del contrassegno, o pagamento con F24 ogni 2500 registrazioni?

Con riferimento alla conservazione dei libri e registri non materializzati su carta **le Entrate non condividono il parere del contribuente**, evidenziando che la **tenuta** e la **conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità** (si vedano, in questo senso, anche l'[articolo 39 D.P.R. 633/1972](#) e l'[articolo 22 D.P.R. 600/1973](#)).

Pertanto, nel rispetto della legislazione vigente, **i documenti fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico**:

a) **ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi**, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;

b) **entro tale momento** (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) **vanno comunque posti in conservazione sostitutiva nel rispetto del citato D.M. 17.06.2014** e, quindi, anche del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso D.M. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, **ovvero materializzati (stampati) in caso contrario**.

La risposta, a nostro avviso, lascia **qualche perplessità**: i chiarimenti arrivano con un discreto ritardo rispetto alle modifiche apportate al citato comma 4-*quater* e, soprattutto, dal momento in cui resta necessario avvalersi della conservazione sostitutiva dei registri o della stampa, **sfugge la portata della semplificazione**.

**Relativamente all'imposta di bollo**, infine, l'obbligo di assolvere l'imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall'[articolo 16, lettera a\), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972](#), secondo il quale **scontano l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro**, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i *repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile*. In linea generale, quindi, **è dovuta l'imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all'articolo 2214 cod. civ.**

Nell'ipotesi in cui **la tenuta dei registri contabili e i libri sociali**, indipendentemente dalla

successiva conservazione, **avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al D.M. 17.06.2014**, recante *“modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”*.

In particolare, l'articolo 6, comma 1 prevede che l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti sia corrisposta con **modalità esclusivamente telematica**.

Ne consegue che è dovuta l'imposta di bollo **ogni 2500 registrazioni** o frazioni di esse sui **libri e sui registri tenuti in modalità informatica**, da versare **mediante modello di pagamento F24**, con il **codice tributo 2501** ([risoluzione 106/E/2014](#)), in **un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.



## IMPOSTE INDIRETTE

### ***Sentenza di risarcimento del danno da sinistro stradale con prenotazione a debito***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA E LA TUTELA DEL PATRIMONIO

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

In tema di **imposta di registro**, l'amministrazione finanziaria procede alla **registrazione a debito** della **sentenza** di condanna al **risarcimento** del **danno** prodotto da un **sinistro stradale** e, in applicazione dell'[articolo 60 D.P.R. 131/1986](#), al **recupero** dell'imposta prenotata soltanto nei confronti della **parte obbligata** a detto risarcimento, senza che operi a discapito del danneggiato il **principio di solidarietà** di cui all'[articolo 57 D.P.R. 131/1986](#).

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 9618**, depositata ieri **13 aprile**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da una **sentenza** del Tribunale civile di Matera, con la quale veniva **accolta la domanda di risarcimento danni** promossa dai genitori di un minore rimasto invalido al 90% in seguito ad un sinistro stradale. L'Agenzia delle entrate provvedeva alla **registrazione** della suddetta sentenza ed a notificare gli **avvisi di liquidazione** ai due genitori, chiedendo il pagamento **in via solidale** dell'imposta di registro.

Essi, pertanto, proponevano **ricorso** avverso tale atto alla Commissione tributaria provinciale di Matera sostenendo che **la sentenza civile dovesse essere registrata con prenotazione a debito** ai sensi dell'[articolo 59 D.P.R. 131/1986](#). Tale ricorso veniva **accolto** dai giudici di prime cure, i quali affermavano che la norma citata prevedesse la **registrazione a debito di sentenze di condanna al risarcimento dei danni prodotti da fatti che costituiscono reato anche solo astrattamente** e che, nel caso di specie, ricorreva tale circostanza in quanto la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante.

La Commissione tributaria regionale della Puglia, su appello dell'amministrazione finanziaria, **confermava** le statuizioni del **giudizio di primo grado** e, pertanto, l'Ufficio proponeva **ricorso in Cassazione**.



In particolare, questi lamentava la violazione e falsa applicazione degli [articoli 59, lett. d\), 57, comma 1 e 60, comma 2, D.P.R. 131/1986](#) per avere, la sentenza impugnata, **escluso la responsabilità del soggetto danneggiato**, beneficiario del risarcimento danni. L'Agenzia eccepiva, infatti, che la sentenza sottoposta a tassazione **non avesse indicato la parte** sulla quale doveva essere recuperata la relativa imposta e che tale indicazione non era stata fornita neanche dal **cancelliere** al momento della registrazione della sentenza.

Ebbene, la Corte di Cassazione, nel ritenere **infondata la suddetta doglianza**, ha evidenziato che **l'articolo 59 D.P.R. 131/1986 alla lettera d)** prevede, tra le ipotesi in cui è prescritta la **registrazione a debito** (cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute), **“le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”**.

Quanto alla *ratio* normativa, la stessa è stata individuata dalla giurisprudenza in **motivi etico-morali**, avendo il legislatore ritenuto di **non dover gravare il danneggiato dal reato di ulteriori spese**, considerato, peraltro, che il recupero del credito cui di regola si riferisce l'imposta da pagare si appalesa spesso aleatorio. È stato inoltre precisato che il termine **“sentenze”**, a cui fa riferimento la disposizione citata, **si riferisce anche alle sentenze civili e non soltanto a quelle penali**. Infatti, il giudice civile può essere chiamato ad accertare *incidenter tantum* la sussistenza del reato, al fine di decidere sul risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'[articolo 2059 cod.civ.](#) (cfr., **Corte Cost. sent. 414/1989**).

A tal proposito, giova rilevare che la i giudici di vertice, intervenendo in merito all'interpretazione di detta disposizione, aveva già da tempo avuto modo di chiarire che in tema di **imposta di registro**: **“la norma dell'art. 59, fa generico riferimento alle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e tale relazione va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano ‘astrattamente’ configurare una ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale”**. (cfr., **Cass. sent. n. 5952/2007; Cass. sent. n. 24096/2014**).

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che, **al fine di determinare la prenotazione a debito, è sufficiente che i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria siano riconducibili a fattispecie di reato**, così come avvenuto nel caso di specie, laddove il giudice d'appello, ritenendo che **la violazione di norme del codice della strada integrasse un fatto penalmente rilevante, ha evitato di gravare il danneggiato di ulteriori spese** in applicazione dei principi sopra enunciati.

Ne deriva che il **“danneggiato da fatto-reato”** va dichiarato totalmente **esente dall'obbligo tributario relativo alla registrazione del provvedimento giudiziario che gli riconosce il risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale**, in deroga al generale vincolo di solidarietà che accomuna tutte le parti processuali.

In virtù delle suesposte argomentazioni, quindi, il **ricorso** è stato **rigettato** e la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.



## ACCERTAMENTO

### ***Sulla responsabilità del liquidatore per le imposte della società***

di **Luigi Ferrajoli**

Seminario di specializzazione

**LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

In relazione alla responsabilità del liquidatore prevista dall'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#) la **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 28401 del 14.12.2020](#) ha precisato che l'Amministrazione Finanziaria non può fare valere nei confronti del liquidatore cartelle di pagamento basate su **accertamenti notificati alla società**, ancorché definitivi, dovendo la **responsabilità** del medesimo essere accertata con specifico atto, da notificare al liquidatore che può impugnarlo davanti alla Commissione tributaria, né il medesimo può essere destinatario della cartella di pagamento quale **ex socio** della società, essendo necessaria anche in questo caso una **preventiva valutazione dei presupposti** per indirizzare la pretesa tributaria nei confronti del socio.

La responsabilità che l'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#) stabilisce a carico del liquidatore che non adempie all'obbligo di **pagare**, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori, non può essere fatta valere dall'Amministrazione Finanziaria attraverso la **notifica** al liquidatore di una **cartella di pagamento**, derivante da un **atto di accertamento divenuto definito a carico della società** estinta, motivata con la sussistenza di un'asserita "**coobbligazione in solido**" fra il detto liquidatore e la società per la pretesa risultante da tale accertamento.

Infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non è possibile considerare il **liquidatore** come **corresponsabile solidale** della società di capitali, in quanto la responsabilità del liquidatore in presenza dell'integrazione della fattispecie prevista dall'[articolo 36 D.P.R. 602/1973](#) è responsabilità per obbligazione propria *ex lege* (in base agli [articoli 1176 e 1218 cod. civ.](#)) avente natura **civilistica** e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico del liquidatore, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle imprese.

In relazione alla **posizione del liquidatore** ex [articolo 36 D.P.R. 602/1973](#) il possibile coinvolgimento dello stesso nella **riscossione dei tributi** dovuti dalla società richiede, oltre al **mancato pagamento**, un *quid pluris*, ossia **l'accertamento di una condotta che abbia**

**determinato un danno al creditore “Amministrazione Finanziaria”** derivante dalla **devoluzione a terzi o al socio**, di parte del patrimonio della società.

L'accertamento della responsabilità richiede, quindi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, **l'adozione di uno specifico atto**, dalla cui motivazione si evinca **non solo il presupposto** (ossia il **debito della società**) ma anche la **destinazione del patrimonio a terzi o ai soci**, o un'indebita preferenza per altri creditori, in violazione dei diritti del Fisco.

Il **doppio livello di motivazione** che tale atto deve possedere esclude che esso possa essere **sostituito da altri atti** quali la **cartella di pagamento** o l'**avviso di accertamento** diretto alla società effettuandone semplicemente la notifica anche alla persona fisica sia esso liquidatore o socio.

Infatti, chiarisce la Suprema Corte, quello verso il **liquidatore** “è **credito dell'Amministrazione Finanziaria non strettamente tributario**, ma più che altro civilistico, il quale trova **titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria**, costituente mero presupposto della responsabilità stessa, ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'articolo 60 d.p.r. n. 600/1973, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario come stabilito dal citato articolo 36, ultimo comma d.p.r. n. 602/1973”.

Pertanto, **l'Agenzia delle Entrate** che, nell'esercizio del potere impositivo, esige dal **liquidatore** e **socio** di società di capitali il **pagamento del credito vantato nei confronti della società**, seppure accertato con sentenza passata in giudicato, deve portare a conoscenza del contribuente, con apposito **avviso di liquidazione**, le **ragioni** per le quali egli è tenuto a versare l'imposta accertata in capo alla società, ed in particolare, al fine di porre il contribuente in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, deve indicare gli **elementi da cui si evinca che il socio, in sede di liquidazione, ha incassato somme od ha ricevuto l'attribuzione di beni** della società ed il valore di questi poiché entro tale limite si apprezza la legittimità della pretesa impositiva, o che il **mancato pagamento è dipeso da una colpa del liquidatore**.

In relazione alla portata della **responsabilità del liquidatore** va chiarito che il debito tributario che può essere addebitato al liquidatore riguarda le **imposte** e gli **interessi** (le sole imposte sui redditi in base al testo originario dell'articolo 36, tutte le imposte in base alle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 175/2014** applicabili dal 13 dicembre 2014). In nessun caso la responsabilità si estende alle **sanzioni**, sia per il dato letterale dell'articolo 36 che si riferisce alle sole “**imposte dovute**”, sia per il principio generale della **intrasmissibilità delle sanzioni** ex [articolo 8 D.Lgs. 472/1997](#) e, per le società di capitali, per la **riferibilità esclusiva delle sanzioni stesse alla sola persona giuridica** ai sensi dell'[articolo 7 D.L. 269/2003](#) (si veda [Corte di cassazione sentenza n. 9672/2018](#)).

## ENOGASTRONOMIA

---

### ***Asparagi bianchi: eccellenze del Veneto***

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Gli **asparagi bianchi** sono tra le più rinomate produzioni della regione Veneto. Vengono considerati una vera e propria eccellenza della primavera. Ogni provincia veneta ha la sua **varietà** di asparagi:

- Vicenza con quelli di Bassano,
- Treviso con gli asparagi di Cimadolmo
- e, infine, nelle zone di Treviso, Padova e Venezia si coltivano gli asparagi di Badoere.

L'asparago bianco è un ortaggio molto povero di grassi adatto alle diete ipocaloriche, dal sapore dolce amaro, gradevole e delicato e molto versatile in cucina. È ricco di minerali e vitamine e ha proprietà diuretiche per l'alto contenuto di asparagina. Gli asparagi bianchi sono **composti per il 93% di acqua** e vantano una vasta gamma di vitamine e di sali minerali. Hanno anche un alto contenuto di potassio, prezioso per il sistema nervoso, per i muscoli e per la pressione sanguigna.

Gli asparagi bianchi, ricchi di fibre e poveri di calorie, appartengono alla **famiglia delle Liliacee** come i mughetti, i tulipani e i gigli e sono una varietà pregiata che non deve entrare in contatto con la luce del sole. Per questo motivo, vengono coltivati sotto dei cumuli di terra, protetti anche da un telo oscurante. La **stagionalità è da aprile a maggio** con qualche flessione a seconda dell'andamento della stagione. La lavorazione è tutta rigorosamente **manuale**, dalla raccolta, fatta ad uno ad uno scavando nel terreno, alla selezione dei calibri fino alla legatura dei mazzi e al confezionamento.

Le prime tracce degli asparagi in Veneto si hanno nel XV e nel XVI quando vengono inseriti in una nota spese della Repubblica della Serenissima e durante il Concilio di Trento, 1545-1563, quando ne parlano alcuni padri conciliari che erano passati da Bassano a gustare le prelibatezze del luogo.

La loro diffusione in Veneto è raccontata da due leggende:

1. una che riguarda Sant'Antonio da Padova che, di ritorno dall'Egitto e per compiacere il terribile Ezzelino da Romano, prima di far ritorno a Padova, seminò alcuni sementi nel territorio di Bassano del Grappa;
2. l'altra, invece, narra di un ritrovamento del tutto fortuito fatto da un contadino del bassanese intorno al 1500 che, dopo una violenta grandinata, si accorse che la parte che fuoriusciva dal terreno era completamente rovinata. Raccolse e mangiò la parte

bianca, quella rimasta sotto terra, accorgendosi così che non solo era commestibile ma che era anche più gustosa e quindi iniziò a raccogliere gli asparagi prima della loro fuoriuscita.

Gli **asparagi bianchi di Bassano** sono una **DOP** coltivata in 10 comuni del bassanese.

I produttori osservano un disciplinare molto rigido controllato dal Consorzio di Tutela dell'Asparago Bianco di Bassano costituitosi nel 1980, che nel 2007 ha ottenuto il marchio Denominazione Origine Protetta.

Questi asparagi hanno un gusto caratteristico dolce amaro e sono molto teneri, vanno conservati in frigorifero per pochi giorni altrimenti perdono il loro gusto.

Gli **asparagi bianchi di Cimadolmo**, invece, vengono coltivati in un territorio lungo l'argine sinistro del fiume Piave che comprende 11 comuni della provincia di Treviso. I turioni si devono presentare privi di imperfezioni e completamente bianchi, di odore fresco e delicato e sono molto teneri e dolciastri.

Dal 2006 è stata costituita un'associazione chiamata "**La strada dell'asparago**" di cui fanno parte i produttori ortofrutticoli, i ristoratori, la Pro Loco, il Comune di Cimadolmo e di tutti gli altri 10 Comuni. Ogni anno tra aprile e maggio vengono organizzati eventi e degustazioni degli asparagi bianchi di Cimadolmo. Gli asparagi di Badoere hanno il marchio Igp.

L'area di produzione dell'Igp è rigorosamente delimitata nei territori delle province di Treviso, Padova e Venezia, famosi in quest'area anche gli asparagi verdi e viola.

